



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
MARIA DANIELA BORSELLINO
DANIELA FALLARINO
FRANCESCO LUIGI BRANDA
LUCA LORENZETTI

Presidente
relatore

Sent. n. sez. 691/2026
PU - 5/6/2026
R.G.N. 10645/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza resa il 3/11/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;

preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, limitatamente alla richiesta ex art. 131 bis cod. pen.;

lette le conclusioni dell'avv. [REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa l'1 marzo 2023 dal Tribunale di Castrovillari, che ha affermato la responsabilità di [REDACTED] in ordine al reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002, perché nella qualità di imputato in un procedimento penale dichiarava falsamente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito inferiore a quello effettivamente percepito dal suo nucleo familiare per l'anno 2016.



2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato, deducendo quanto segue.

2.1. Violazione di legge processuale per erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio per motivazione assente e manifestamente illogica in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Per integrare il delitto di cui all'art. 95 è necessario il dolo generico, inteso come coscienza e volontà della falsità della dichiarazione, che va escluso quando la condotta sia frutto di mera leggerezza, negligenza o errore; nel caso di specie, la Corte ha omesso di considerare un elemento di fatto decisivo, dedotto con i motivi di appello, e cioè la constatazione che il reddito effettivo del nucleo familiare di [REDACTED] per l'anno 2016 pari a circa 8.000 euro era comunque inferiore al limite di legge previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente riconosce che il reato sussiste sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal superamento della soglia di reddito, ma osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità in questo caso si impone un penetrante controllo in merito all'elemento soggettivo del reato, poiché il mancato superamento della soglia può essere considerato sintomo di una condotta non dolosa o dovuta ad un difetto di controllo.

La sentenza impugnata non si è confrontata con questo principio e non ha spiegato perché l'omessa dichiarazione di redditi che non avrebbe precluso l'accesso all'istituto debba comunque essere considerata espressione di una deliberata volontà di mentire, piuttosto che il risultato di un errore.

2.2. Violazione degli artt. 95 DPR 115/2002 e 42 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché la Corte di appello ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla ritenuta sussistenza del dolo, desumendolo dalla incompletezza della dichiarazione presentata dall'imputato e osservando che l'indicazione dell'esatto ammontare del reddito non gli avrebbe consentito di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di un'inferenza del tutto arbitraria e contraddetta dalla determinazione del reddito complessivo non dichiarato che, comunque, non supera quello consentito per essere ammessi al patrocinio.

La motivazione è di conseguenza illogica perché si basa su una premessa smentita *per tabulas*.

2.3. Violazione dell'art. 131 *bis* cod. pen. e vizio di motivazione per omessa pronunzia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché la Corte ha respinto la richiesta, osservando che la gravità della condotta, desumibile dall'ammontare del reddito omesso, e l'intensità del dolo risultano ostative al riconoscimento della invocata causa di non punibilità. Così facendo è venuta meno ai principi affermati in tema della giurisprudenza, secondo cui occorre valutare complessivamente una serie di indici normativi e tutte le peculiarità della fattispecie



concreta, e non ha considerato nel caso specifico l'esiguità del danno o del pericolo, poiché il danno per l'Erario è risultato inesistente, in quanto la spesa pubblica per il patrocinio sarebbe stata comunque sostenuta.

Va poi considerata illogica la motivazione sull'intensità del dolo che viene desunta dall'ammontare del reddito, così incorrendo in una argomentazione tautologica poiché l'elemento psicologico del reato deve essere valutato nella sua concreta dimensione e non può essere presunto *iuris et de iure* dalla materialità del fatto.

Così facendo la Corte si pone in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza tesa a fornire una valutazione sostanziale dell'offensività della condotta, specialmente quando sono coinvolti interessi patrimoniali dello Stato.

Con nota del 19 maggio 2026 l'avv. [REDACTED] ha trasmesso il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Per consolidata giurisprudenza, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (*Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 (dep. 2009) Rv. 242152 - 01*).

La giurisprudenza successiva ha, tuttavia, chiarito che in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso. Nella fattispecie la Corte di legittimità ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato, il cui reddito non era ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza adeguatamente motivare sulla inattendibilità della prospettazione difensiva, secondo la quale il fatto era ascrivibile ad un errore dovuto al rilascio di due distinti CUD. (*Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01*)

Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo avere verificato che nell'autocertificazione depositata il 5.9.2017 in relazione al procedimento penale RG.n. 4124/17 è stato indicato un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari ad euro 1.589,80 per l'anno 2016, in luogo di quello effettivo pari ad euro 8.364,09, ha richiamato la sentenza di primo grado, osservando che sussiste il reato in quanto il reddito effettivamente accertato non avrebbe consentito l'accesso al beneficio.



Si tratta di affermazione erronea in quanto con decreto in data 7 maggio 2015, la soglia prevista dall'art. 76 co. 1 DPR 309/1990 ammontava ad euro 11.528,41 annui, sicchè il dolo intenzionale dell'imputato non è integrato dalla volontà di essere ammesso al beneficio, come sostenuto in motivazione, poiché il falso non risultava necessario a tale fine e l'elemento soggettivo va verificato con maggiore attenzione e desunto, eventualmente, da altre circostanze.

Nel caso in esame il giudice del gravame ha desunto il dolo dalla macroscopica divergenza tra i redditi lordi dichiarati, pari ad euro 1.589,80 annui lordi, e quelli effettivi, pari a oltre 8000 euro, e ha escluso la "buona fede", affermando che l'imputato non poteva non essere a conoscenza dei redditi pensionistici dallo stesso percepiti, né poteva essere all'oscuro della percezione di redditi INPS da parte dei familiari conviventi, senza tuttavia prendere in considerazione il dato valorizzato dalla difesa, della sostanziale irrilevanza della falsa, dichiarazione ai fini dell'ammissibilità della domanda, che potrebbe essere sintomo di colpa e non di dolo.

1.2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell'accoglimento del primo, ma va ricordato che la causa di non punibilità può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01; S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589))

2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso può trovare accoglimento con il conseguente annullamento con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e delle condizioni di applicabilità della invocata causa di non punibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Roma 5 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente



Maria Daniela Borsellino

Emanuele Di Salvo

